

### AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 12044/2014.

2. **Nome dei ricorrenti:** Graziano Davide

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO "MAGNA GRAECIA", in persona del Rettore pro tempore, CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**

A) Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 dettante *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015"*;

B) Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76, dettante *"Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015"*;

C) Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 con i relativi allegati, dettante *"Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015"*;

D) bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2014-2015 dell'ateneo di Catanzaro;

E) elenco del 22 aprile 2014, pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

F) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014, pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) il 12 maggio 2014, nella quali il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;

G) dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula della facoltà di Catanzaro;

H) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stati (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

l) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno scrivente.

**4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 6 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL D.M. 85/2014; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il bando di concorso nazionale, all'art. 12, comma 2, prevede: *“I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei”*.

Il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita. L'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata è funzionale alla garanzia di parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati. Il suddetto principio è disciplinato dall'art. 14, comma 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale il riconoscimento degli autori delle prove deve avvenire solo a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Dal principio in esame, con riferimento allo svolgimento delle prove, discende il dovere di non utilizzare mezzi e modalità che consentono di risalire in via indiretta ed occulta all'autore dello scritto.

È stato autorevolmente confermato che l'anonimato riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, rappresentando *«il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione* (Consiglio di Stato, Ad. Plen. nn. 26-27- 28/2013).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo illecito sia stato di fatto raggiunto.

I segni di riconoscimento che determinano violazione dell'anonimato sono quei segni identificativi che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, certamente non ascrivibili a segni convenzionali, ossia privi di valore identificativo, come potrebbe

essere considerata una comune numerazione delle pagine, o l'ingenua indicazione "brutta copia", o l'uso artificioso del nome "Caio".

Precisamente, un segno identificativo può non rappresentare *ex se* circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall'autore dell'elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più ordinata e coerente (*ex multis*, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari n. 543/2011).

È utile ricordare che *"la ratio della norma che vieta l'apposizione di contrassegni, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta"* (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 1208 del 29 settembre 1999).

Ora, il principio dell'anonimato si applica al test d'accesso alla facoltà di medicina in forza del richiamo contenuto nel bando alle disposizioni della l. 241/1990 e agli artt. 5, 6 e 8 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686: esso garantisce che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati e le buste che li contengono, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi.

La Commissione può, *rectius* deve, identificare i candidati all'inizio della prova: il meccanismo di identificazione non può tuttavia diventare uno strumento per eludere – in vista e in funzione della valutazione della prove – la segretezza dell'identità dei candidati autori.

In questo senso, l'art. 14 comma 6 del d.p.r. 486/1994, esprime uno *standard* di tutela minima della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa in una procedura selettiva pubblica *ex art.* 97 Cost., in base al quale *"il riconoscimento deve avvenire alla fine della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"*.

Talchè, riscontrandosi l'apposizione di un segno astrattamente suscettibile di consentire l'identificazione dell'autore della prova, questa è soggetta ad annullamento; e ciò è espressamente previsto dall'allegato 1 – punto 9, lett. n - ai bandi di concorso per l'accesso a medicina: *"i bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento in caso da parte della Commissione d'aula, qualora... II. La busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione"*.

In applicazione di tale ultimo principio, ad esempio, sono soggetti ad annullamento gli atti selettivi di un concorso universitario - viziati da violazione del principio dell'anonimato - essendosi riscontrati, sulle buste contenenti le prove scritte sostenute dai candidati, segni astrattamente

suscettibili di consentirne l'identificazione (Tar Lazio sentenze 9756/2009; 9757/2009; la nullità veniva confermata dal Consiglio di Stato con conformi decisioni n. 1928/2010 e n.1929/2010).

Ora pare necessario applicare una distinzione tra segni di identificazione soggettiva la cui interpretazione e comunicazione implica difficoltà (ad esempio simboli, grafemi, impostazioni grafiche della prova) e segni di identificazione oggettiva ed univoca, che escludono ogni margine di errore (una sequenza di numeri, ad esempio).

Ebbene, se un segno di identificazione soggettiva, autonomamente apposto da un candidato sulla busta può violare l'anonimato, come nella fattispecie appena ricordata, **come può contestarsi la riproposizione ancor più netta della violazione nel caso di apposizione di un segno – di lettura neutrale ed avalutativa, una sequenza di lettere e numeri – che esclude qualunque sforzo nella sicura attribuzione dell'identità dell'autore della prova?**

**È quanto accade nel test d'accesso alle facoltà di medicina, ove le prove – i moduli risposte oggetto di compilazione - sono oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati autori in forza della sequenza di nove lettere e cifre, un codice alfanumerico, che il candidato conosce poiché stampato sull'elaborato, il modulo delle risposte.**

Per ciò solo, lo stesso rigore che induce il Giudice dell'amministrazione ad annullare la prova, resa identificabile da un candidato a titolo puramente soggettivo, deve indurre al medesimo esito ove sia l'Amministrazione a predisporre fogli-prova identificabili (sia pure nel rispetto del bilanciamento dell'interesse dei candidati ammessi e, dunque, limitatamente alla posizione dei ricorrenti e con l'effetto conformativo dell'ammissione in sovrannumero, per quanto innanzi si dirà). L'anonimato nel test in questione è stato in concreto violato per una serie di ragioni, gravi e autosufficienti:

1. Ogni candidato conosce il proprio codice. È ovvio che può memorizzarlo, annotarlo, comunicarlo a terzi coinvolti in un intento collusivo. L'amministrazione omette cioè ingiustificatamente di “coprire” il codice, di proteggere tale informazione sensibile (basterebbe un'etichetta come quella apposta sui codici di accesso bancari);

2. Il codice viene consegnato alla fine della prova a ciascuno dei candidati su apposito foglio, contenente *username* e *password* per l'accesso all'area riservata del sito del Ministero, dove consultare l'esito della prova. La *username* corrisponde per tutti al codice alfanumerico, che diventa così ostensibile a chiunque (in termini, Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013);

3. Le buste contenenti gli elaborati recano una finestra trasparente appositamente volta alla visualizzazione dall'esterno del codice alfanumerico. La visualizzazione dall'esterno non assolve ad alcuna comprensibile e legittima finalità dell'amministrazione, posto che le buste sono raccolte in pacchi per ogni ateneo e successivamente consegnate, separatamente, al Cineca. Di più: si esclude, nelle procedure selettive pubbliche, che soddisfi i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa l'uso di una “busta di caratteristiche tali da consentire una facile ed

*immediata lettura o conoscenza del nome dell'autore delle prove*" (parere 1738/2014, Cons. Stato, II sez.).

4. Ed ancora. Il codice alfanumerico in questione è riportato contestualmente sul questionario delle domande, su una scheda anagrafica e su un secondo modulo risposte, destinati a rimanere in possesso dell'amministrazione. Il secondo modulo risposte, fornito a norma del bando per tutelare un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, dovrebbe essere annullato a cura del candidato.

Tale disposizione del bando, tuttavia, in uno all'apposizione del codice alfanumerico sui prefati documenti, concreta un serio rischio di alterazione delle prove. **Infatti la commissione non dà atto a verbale dell'effettivo annullamento di tale secondo modulo risposte, condizione di tutela della trasparenza dei compiti che rimane affidata alla buona volontà dei candidati.**

Tale secondo modulo, conservato dall'Amministrazione insieme alla scheda anagrafica con le generalità di ogni candidato e con il questionario delle risposte nell'ordine predisposto per quel candidato, può certamente costituire strumento di frode, ossia di riproduzione della prova, attingendo certamente la soglia di pericolo astratto individuata dall'Ad. Plen. 26/2013.

Il ragionamento è nient'affatto ipotetico. Quando e alla presenza di chi arrivano le buste contenenti i plichi delle risposte al CINECA? Non essendo al momento ciò attestato con la fede privilegiata di un verbale – salvo esito dell'istanza di accesso presentata, in atti – è infatti certo i plichi con i moduli delle risposte rimangono per alcuni giorni nelle disponibilità dell'Ateneo, insieme agli altri plichi, quelli con i moduli risposte annullati: donde un rischio di scambio dei moduli risposte e di alterazione delle prove.

La comunicabilità del codice è peraltro resa ancor più agevole dall'indiscriminata presenza nelle aule di dispositivi di telefonia mobile, poiché le aule non sono schermate: e tali strumenti di comunicazione che hanno notoriamente la possibilità di trasmettere molto velocemente immagini fotografiche, nonché di leggere tali codici attraverso un applicazione gratuita come siamo abituati a vedere in tutti i supermarket.

S'immagini perciò con quale velocità e semplicità può essere trasmesso il codice identificativo alfanumerico!

\*\*\*

L'argomento specifico della violazione del suddetto principio nel test d'accesso in questione costituisce oggetto di un filone giurisprudenziale in crescita. Così, con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, per la sessione 2013/2014 caratterizzata sotto il profilo in esame da identiche modalità, fanno applicazione dei riferiti principi un numero sempre più consistente di decisioni:

- 1) Cons. Stato ord. 2187 del 28 maggio 2014 considera che, “ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello paiono degni di positiva valutazione, quantomeno in ordine alla violazione del principio dell’anonimato”;
- 2) Cons. Stato ord. 1953 del 14 maggio 2014, ha ritenuto l’appello – contenente le descritte censure della violazione del principio dell’anonimato nel test d’accesso a medicina –meritevole dell’approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito, disponendo per l’effetto l’ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università di Napoli (Federico II), Catania, Cagliari, Campobasso, Foggia, Padova, Parma;
- 3) Cons. Stato, ord. 1716 del 30 aprile 2014, *idem*;
- 4) Cons. Stato, ord. 1072 dell’11 marzo 2014, *idem*;
- 5) Tar Palermo, con le sentenze ex art. 60 c.p.a. nn. 793, 792 e 121 del 2014 ha annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell’anonimato;
- 6) Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, fornisce le più essenziali e argomentate censure di siffatte modalità procedurali.

Si badi: la circostanza che le modalità della prova possano essersi connotate in qualche modo particolare nei singoli Atenei (ad esempio: con il ritiro delle schede anagrafiche all’inizio della prova o con l’ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la palese violazione del principio in parola per effetto delle modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

Occorre peraltro distinguere, da un lato, le controversie – diverse da quella in esame – azionate dai ricorrenti esclusi dalle procedure concorsuali per aver apposto sul proprio elaborato dei segni di riconoscimento per le quali «*afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato*» (cfr., *infra multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5220/2006). Invero, in questi casi gli organi giurisdizionali richiedono che l’amministrazione che disponga l’annullamento di un compito per violazione della regola dell’anonimato debba dimostrare la intenzionalità del segno contestato.

Diverso è il caso, invece, in cui l’anonimato, viene violato dall’Amministrazione sulla quale incombe il dovere, discendente dai principi sopra elencati, di garantire la parità concorsuale e la trasparenza della procedura stessa.



Nel caso che ci occupa viene in rilievo questo proprio seconda ipotesi: stavolta l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è meno restrittivo sotto il profilo probatorio in quanto «*considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli*» (cfr., *infra multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1928/2010).

L'individuazione del compito, infatti, successivamente alla conclusione della gara, ben è potuta avvenire dal momento in cui il singolo candidato, a conoscenza del codice apposto sulla griglia delle proprie risposte, è stato in grado di comunicare tale codice, al fine di vedere modificato l'esito della prova a proprio favore.

Va infatti sottolineato che «*l'ordinamento non chiede che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato.*

*Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso»* (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 3747 del 2013).

Perciò la tutela dell'anonimato devono ricevere un'applicazione oggettiva e non dipende dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti in quanto «*non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura»* (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Dunque, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, l'Adunanza plenaria, ha ritenuto di aderire proprio a tale indirizzo in quanto *«mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»*.

Ebbene, tale assunto è applicabile anche alla vicenda che ci occupa, posto che è facilmente verificabile che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2014-2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

Come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premessa anche nel caso in esame il concorrente conosceva già prima della conclusione delle prove il suo codice alfanumerico e l'abbinamento codice - nome è avvenuto prima dell'apertura delle buste e della correzione dei test ma già al momento dello svolgimento delle prove.

Certamente, anche in questa occasione l'amministrazione vorrà giustificare questa condotta affermando che la stessa è stata ispirata dall'intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza già durante lo svolgimento della procedura la Commissione si è trovata nella possibilità di abbinare ad ogni nome il compito svolto dal concorrente semplicemente passando attraverso i banchi delle prove ed osservando con un minimo di attenzione il codice alfanumerico apposto su tutti i documenti presenti sul banco al momento dello svolgimento della prova (è anche presente in ogni pagina del questionario) e memorizzando il nome del candidato indicato nella sua carta d'identità.

Ne consegue che anche nel caso in esame le modalità prestabilite dal Ministero ed il comportamento della Commissione hanno superato la soglia di criticità individuata dal Supremo collegio decidente di giustizia amministrativa, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

**II. ILLEGITTIMITÀ DELLA FISSAZIONE DEL TEST NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 269/94. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, PER MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PER IRRAGIONEVOLEZZA.**

L'art. 9 dell'impugnato d.m. 5 febbraio 2014 n. 85 ha calendarizzato la prova di ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e protesi dentaria in data 8 aprile 2014.

L'art. 4, L. 269/94 dispone che l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato *“è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della*



scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.

La disposizione fonda perciò le prove di accesso sui programmi di scuola secondaria superiore, nel senso che il completamento del loro studio, segnatamente per quanto concerne la biologia, la chimica, la fisica e matematica, è presupposto indefettibile per il superamento del test. La conclusione vale anche per il ragionamento logico e la cultura generale, gli altri settori del test – poiché la scuola superiore prepara anche per materie, quali storia e filosofia, che determinano il livello di preparazione dei ragazzi anche in tali settori.

Ora, il test d’accesso ha certamente una sua specificità che mira ad accertare competenze dotate di autonomia per ogni singolo corso di laurea. Tuttavia, l’inciso legislativo “sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore” sarebbe provato di alcun senso logico ove i quesiti non fossero attinenti i programmi della scuola secondaria nel loro complesso.

E’ ovvio perciò che il completamento nei tempi istituzionalmente previsti della scuola secondaria superiore e del suo programma di studi costituisce condizione normativa imprescindibile per lo svolgimento del test: ragionandosi a contrario dovrebbe invece pretendersi la maturazione della conoscenza e dello studio del programma in questione prima del tempo istituzionalmente previsto.

Orbene, per l’anno accademico 2014-2015, il Ministero ha stabilito di calendarizzare la prova non già nel mese di settembre 2014, ossia a naturale conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore, bensì ad aprile 2014.

Tale scelta ha comportato che gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore, legittimamente intenzionati ad accedere alla facoltà di medicina per l’anno accademico in questione, abbiano dovuto svolgere un test predisposto sulla base dell’intero programma di scuola secondaria superiore ma in assenza del completamento “istituzionale” del medesimo programma.

Ciò comprime in maniera evidente ed ingiustificata il loro diritto allo studio. Se la selezione dei meritevoli dell’accesso alla facoltà a numero chiuso s’intende basata sui programmi della scuola superiore, non è ordinariamente esigibile dagli studenti una preparazione corrispondente al livello di completamento del ciclo tre mesi prima della fine della scuola.

Sul punto, anche ad ammettere che lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti, va evidenziato che tale programmazione temporale concreta un’ingiustizia manifesta, determinando in particolare un’inammissibile disparità di trattamento fra soggetti che hanno avuto la possibilità di ultimare la scuola superiore e soggetti che detta possibilità non hanno.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati.

**IV MANCATA VERBALIZZAZIONE OPERAZIONI DI CORREZIONE DA PARTE DEL CINECA.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 1 L. 241/1990 CON**

**RIFERIMENTO AL D.M. 85/2014, ALL.1, PUNTI 11, 12, 13.**

Con istanza di accesso agli atti presentata da un ricorrente, si è chiesta copia degli atti di verbalizzazione delle operazioni svolte dalla Commissione (in termini di custodia dei plichi e consegna al CINECA) e dal CINECA in sede di correzione delle prove.

A questo riguardo, il TAR Lazio (sent. 5457/2014) ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, di ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di depositare in giudizio una dettagliata relazione su tali specifiche doglianze corredata dalla relativa documentazione ed, in particolare, se esistente, dai verbali redatti dagli organi che hanno proceduto, dopo la redazione delle prove scritte, alla custodia ed alla correzione dei *tests* somministrati nell'ambito del raggruppamento universitario di che trattasi.

Constando che anche per l'attuale anno accademico le operazioni di consegna dei plichi, loro apertura, conteggio, scansione e correzione automatizzata, restituzione al Responsabile del procedimento d'Ateneo, non siano state oggetto di verbalizzazione, ne deriva violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Beninteso, ai sensi dell'art. 8 comma 1 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, nei concorsi a posti di pubblico impiego, di tutte le operazioni di esame e di tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, va redatto giorno per giorno un processo verbale, anche non analitico, che deve essere poi sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario (Cons. Stato Sez. VI, 28-10-1999, n. 1591).

La fase della procedura in questione è regolata dalla *lex specialis* (punti 11, 12, 13 dell'allegato 1 del D.M. n. 85/2014) che al riguardo prevede la consegna dei moduli con le risposte compilate e con i verbali al Cineca, l'apertura dei plichi, la scansione e il conteggio dei moduli validi delle risposte alla presenza del responsabile del procedimento di ogni singolo ateneo o di suo delegato, il ritiro dei materiali a cura del responsabile del procedimento dell'ateneo affinché rimangano agli atti.

Si può allo stato soltanto presumere che tutto ciò sia effettivamente avvenuto, essendosi al momento della presentazione del ricorso in attesa dell'esito dell'accesso agli atti.

Mancando la verbalizzazione delle operazioni indicate viene meno la prova che le operazioni di correzione si siano svolte con i presidi di vigilanza e controllo stabiliti dal bando, con grave violazione delle esigenze di trasparenza e pubblicità della procedura selettiva.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA I, LETT. A, DELLA L.**

**264/1999. MANCATA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

La legge 264/1999 prevede quali criteri per determinare il numero chiuso l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Recitano i d.m. 218 e 220 2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) in premessa:

*“VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs.*

*n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;*

*TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;*

*CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;”.*

Leggendo il dato normativo, ci si avvede che la valutazione del fabbisogno di professionalità effettuata dal Ministero dell'università è gravemente carente. Rileva infatti una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 6-ter del d.lgs. 502/1992, inerente la determinazione del fabbisogno di professionalità da parte del Ministero della Salute.

Detto art. 6-ter dispone: *“Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.*

Il fabbisogno di professionalità si calcola dunque nel rispetto di alcuni passaggi legalmente vincolanti, rispettosì:

- della necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- della necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;
- della necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima dell'adozione del decreto;
- della predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari *ad acta*.

Sul punto così si è recentemente espresso questo il Tar Lazio: *"il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18 marzo 2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1326).*

*In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia, fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)"* (Tar Lazio, sent. 5457/2014).

Ebbene, può ricavarsi da tali principi che, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il Ministero della Salute nella valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la relativa considerazione, presupposta dalla fissazione del numero programmato:

- a) essere acclarata;
- b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, giacché altrimenti la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali – procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Le descritte violazioni di legge determinano "a valle" del procedimento e in capo al Ministero dell'università un evidente vizio dell'istruttoria propedeutica all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

5. **Indicazione dei controinteressati:** tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria unica nazionale di “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria” per l’a.a. 2014/2015, oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria;

6. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **12044/2014**) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”

7. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 5626/2014**

**8. ALLEGATI:**

- a) Testo integrale del ricorso
- b) Ordinanza T.A.R. Lazio n. 5626/2014
- c) Elenco controinteressati